



DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA



ORDINE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA



CONSIGLIO PROVINCIALE  
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI  
DEL LAVORO DI GORIZIA

## Informazioni relative al rilascio del certificato medico di malattia per lavoratori dipendenti

1. Il lavoratore, all'atto dell'emissione del certificato, deve comunicare al medico l'indirizzo di reperibilità nonché il riferimento presente sul campanello.
2. Il lavoratore ha l'onere di comunicare all'INPS ogni variazione di indirizzo di reperibilità successiva all'emissione del certificato, anche intervenendo con lo SPID su MYINPS.
3. Il medico nel certificato indica se si tratta di inizio o continuazione o ricaduta. Pertanto, va informato se ci sono certificati precedenti rilasciati da altro medico/struttura.
4. INPS riconosce la malattia dal giorno del rilascio del certificato.
5. Le fasce di reperibilità sono state uniformate per tutti i lavoratori, pubblici e privati: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, 7 giorni su 7. Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile.
6. Nelle fasce di reperibilità il lavoratore in malattia è tenuto a consentire l'effettuazione della visita medica domiciliare.
7. Il lavoratore deve esporre il proprio nome e cognome o altro riferimento sul citofono del proprio indirizzo di reperibilità. Nel caso esso non venga esposto o non sia visibile il lavoratore sarà dichiarato "assente a visita/irreperibile", con conseguente decurtazione dell'indennità di malattia.
8. In nessun caso il medico fiscale è autorizzato a chiamare gli eventuali numeri di telefono indicati sul campanello dell'indirizzo di reperibilità.
9. Per il dipendente pubblico l'eventuale giustificazione redatta dal medico riguardo l'assenza a visita medica di controllo va consegnata all'ente pubblico di appartenenza, non all'INPS.
10. Il lavoratore in malattia, durante la fascia di reperibilità, è giustificato nel caso di assenza se questa dipende da a) situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per il suo nucleo familiare; b) concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici che non potevano essere effettuati in ore diverse dalle fasce orarie di reperibilità; se si tratta di struttura pubblica (ospedale o strutture convenzionate), l'assenza viene giustificata dalla struttura che effettua la prestazione. Di tali assenze il lavoratore è tenuto a informare preventivamente l'INPS e dovrà produrre documentazione che giustifichi l'assenza.
11. Se il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, si reca presso l'ambulatorio del medico di Medicina Generale o altro specialista è necessario distinguere: a) visita medica programmata: l'assenza è giustificata quando la visita è effettuata nell'orario di ambulatorio che coincida completamente con la fascia di reperibilità. È necessario che il medico rilasci contestualmente una dichiarazione che precisa il giorno, l'ora, motivo della visita (rilascio di ricette farmaceutiche, prestazioni specialistiche, accertamenti...); b) visita medica d'urgenza che risulti da idonea documentazione da esibire all'INPS congiuntamente a una dichiarazione del medico da cui sia desumibile la necessità per il lavoratore di sottoporsi ad un trattamento urgente.

Con il contributo di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri